COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) tel . 0534 / 95026 - FAX 0534 - 95595

N. 1 del Registro delle Ordinanze - Prot. n. 156 del 9 Gennaio 2015

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO SERALE

IL SINDACO

Vista la propria l'ordinanza n. 23 del 20 Giugno 2014;

Vista La Legge Regionale n. 7/2014 che all'art. 56 ha sostituito gli artt. 16 e 17 della Legge Regionale n. 14/2003, eliminando l'obbligo di comunicazione al Comune degli orari di apertura dei Pubblici Esercizi, salvo per le chiusure di durata superiore a 30 giorni consecutivi e fermo quanto previsto dal nuovo comma 2 art. 17 L.R. 14/2003;

Ritenuto di dover eliminare dal punto 3 dell'ordinanza n. 23 del 20 Giugno 2014 la dicitura: ... "di comunicazione preventiva al Comune e" ... al fine di adeguare i contenuti della stessa ordinanza a quanto nel frattempo disposto dalla legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7;

Pertanto il testo risultante al punto 3 dell'ordinanza n. 23/2014 risulta il seguente:
"Esposizione al pubblico dell'orario di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande con obbligo del rispetto dello stesso. La violazione della presente norma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per legge con le modalità e procedure di cui alla L. 689/1981 s.s.m.i."

Richiamato:

l'art. 12 della L.R. 14/2003 che dispone:
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli di cui all'articolo 8 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento

persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
3. I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

Dato atto che, le attività accessorie definite dalla Legge quali piccoli trattenimenti possono svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R.14/2003, previa comunicazione preventiva delle serate per un numero non superio a 80 per ogni anno e non più di 2 serate consecutive a settimana.

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DISPONE

- Di modificare l'ordinanza n. 23/2014 come segue:

punto 3. "Esposizione al pubblico dell'orario di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande con obbligo del rispetto dello stesso. La violazione della presente norma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per legge con le modalità e procedure di cui alla L. 689/1981 s.s.m.i.";

- Di inserire il seguente punto 4 bis nel dispositivo dell'ordinanza n. 23 " obbligo di comunicare al comune la chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se di durata superiore a 30 giorni consecutivi;

- Di dare atto che le attività accessorie definite dalla Legge quali piccoli trattenimenti possono svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R.14/2003, previa comunicazione preventiva delle serate per un numero non superiore a 80 per ogni anno e non più di 2 serate consecutive a settimana;

- Dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per la durata di 30 giorni e sul sito web del Comune di San Benedetto Val di Sambro.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. Gli Agenti di Polizia Municipale e la Forza Pubblica ai quali è affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi statali e regionali sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Comune di S. Benedetto Val di Sambro

IL SINDACO
(ALESSANDRO SANTONI)